


# LE PARTECIPAZIONI: ASPETTI OPERATIVI E CONTABILI



## Aspetti generali

L'acquisizione di partecipazioni rientra tra le operazioni finalizzate ad incrementare le immobilizzazioni finanziarie. Queste operazioni *sono finalizzate ad instaurare rapporti di collegamento strategico con altre imprese*. Le partecipazioni possono entrare a far parte del patrimonio aziendale:

- per acquisto sul mercato, contro un corrispettivo in denaro;
- per sottoscrizione del capitale sociale sia in fase di costituzione sia in fase di aumento;
- per conversione di prestito obbligazionario;
- per scorporazione di un ramo aziendale.

Indipendentemente dalla modalità di acquisizione, le azioni vengono rilevate in conti PARTECIPAZIONI, analiticamente distribuiti - in relazione ai rapporti che si vengono a instaurare tra le società partecipanti e le società emittenti - in Partecipazioni:

1. in imprese controllate;
2. in imprese collegate;
3. in imprese controllanti;
4. in altre imprese.

Le partecipazioni in  
imprese controllate e  
collegate

Tale è la classificazione che ne fa l'art. 2424 alla voce B III .

Si tratta *di conti di reddito accesi alle rimanenze* che funzionano a costi, costi e rimanenze, per cui *le eventuali vendite saranno "scaricate" al valore di costo, rilevando separatamente, di volta in volta, l'utile o la perdita sulle partecipazioni vendute*.



Fig. n. 1: Schema di determinazione dell'utile o della perdita su partecipazioni

Attraverso *la scorporazione*, invece, l'azienda separa da sé un ramo aziendale e lo conferisce in una società, della quale la scorporante riceve in cambio una certa quantità di azioni: talvolta il 100% o, molto spesso, una quota maggioritaria che ne consente il controllo. Il possesso di titoli azionari comporta il diritto di percepire i dividendi. Questi si rilevano in Avere di uno o più conti «Dividendi su Partecipazioni», specificando se essi provengono da società controllate, da società collegate o da altre società, come richiede la voce C 15 - Proventi da partecipazioni del Conto economico del bilancio civilistico.

Ricordiamo che, se sono percepiti nell'esercizio di imprese, i dividendi sono riscossi per il loro importo lordo e sono assoggettati a tassazione in occasione della dichiarazione dei redditi.

I metodi di  
valutazione delle

Ai fini della valutazione delle partecipazioni immobilizzate si applicano le seguenti regole, distinguendo gli investimenti in imprese controllate e collegate da quelli in altre imprese.

1. Le partecipazioni in imprese controllate e collegate si possono valutare:

- **al costo di acquisto**, da rettificare mediante una svalutazione qualora a fine esercizio il valore risulti durevolmente inferiore; il costo di acquisto deve però essere ripristinato ove successivamente vengano meno le ragioni della svalutazione;
- **con il criterio del patrimonio netto contabile (equity method)**, con cui si attribuisce alla partecipazione un valore pari alla corrispondente quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società partecipata, diminuito dei dividendi di cui sia nota l'entità e dopo aver annullato gli effetti delle operazioni fra impresa partecipante e impresa partecipata.



Fig. n. 2: Le modalità di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Quando la partecipazione viene iscritta per la prima volta con il criterio del patrimonio netto può accadere che il costo di acquisto sia superiore alla quota di patrimonio netto della società controllata o collegata.

In questo caso, il maggior costo della partecipazione può avere un duplice significato e quindi subire un duplice trattamento:

- il valore patrimoniale netto può essere diminuito rispetto al costo della partecipazione a seguito di andamenti economici sfavorevoli della società partecipata, e allora si rileva un componente negativo di reddito svalutando la partecipazione;
- il maggior costo può derivare dal maggior valore effettivo dei beni ammortizzabili della partecipata rispetto ai loro valori contabili o dall'avviamento di cui gode la società stessa, e allora può essere rilevato a incremento del valore dei beni ammortizzabili della partecipante o come avviamento, dandone un'adequata motivazione nella Nota integrativa.

Quando invece il costo di acquisto della partecipata risulti inferiore alla quota di patrimonio netto della partecipata, la differenza va imputata a una riserva non distribuibile, nella quale vanno iscritte anche le eventuali plusvalenze che dovessero emergere negli esercizi successivi per effetto della valutazione con il metodo in esame. Le partecipazioni in altre imprese (non controllate né collegate) costituenti immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo di acquisto, ma provvedendo a svalutarle quando alla chiusura dell'esercizio abbiano un valore durevolmente inferiore.

## Le partecipazioni nel codice civile

L'art. 2359 del cod.civ.

Il codice civile nel disciplinare i rapporti partecipativi afferma:

sono considerate **società controllate**:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

La condizione di società collegata si presume se:

**Per le società con azioni quotate su mercati regolamentati**

- se la controllante possiede almeno 1/10 dei voti della controllata

**Per le società con azioni quotate non quotate su mercati regolamentati**

- se la controllante possiede almeno 1/5 dei voti della controllata

**I limiti all'iscrizione delle partecipazioni nella controllante**

Mentre è l'art. 2359 – bis del codice civile che si occupa di «Partecipazioni in società controllanti» da iscrivere nella voce B. III. 3 dello S.P, per le quali l'acquisto può avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per azioni interamente liberate e nei limiti e alle condizioni imposte dall'art. 2357 del codice civile. Sebbene l'art. 2424 bis del codice civile nel delineare il criterio per classificare un investimento azionario «immobilizzazione finanziaria» fa riferimento alla durevolezza dell'investimento effettuato, in rapporto alle partecipazioni di cui all'art. 2359 del codice civile, la condizione di immobilizzazione finanziaria si presume.


Cosicché le partecipazioni sono considerate immobilizzazioni finanziarie se:

- sono destinate, per decisione dell'organo amministrativo della società, ad investimento durevole;
- sono detenute in altre imprese, né controllate, né collegate, in misura non inferiore a:
  - 1/5 del capitale se non hanno azioni quotate su mercati regolamentati;
  - 1/10 del capitale se hanno azioni quotate su mercati regolamentati.

**L'iscrizione al costo d'acquisto delle partecipazioni**

Secondo l'art. 2426 del codice civile **il valore al quale rilevare le «partecipazioni immobilizzate» è il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.** Se il valore dell'immobilizzazione a fine esercizio risulti durevolmente inferiore al costo d'acquisto, occorre procedere alla svalutazione dell'attività, con obbligo di ripristino del valore di costo, laddove vengano meno successivamente le ragioni della svalutazione.

Le partecipazioni immobilizzate danno luogo a rilevazioni «al costo» in relazione alle seguenti operazioni di scambio e di assestamento:



## Le partecipazioni secondo i principi contabili nazionali

OIC 20 Titoli e  
partecipazioni, par. II,  
1

Secondo i principi contabili nazionali, il criterio quantitativo (il valore della partecipazione superiori ad 1/5 o a 1/10 del capitale della partecipata) opera come presunzione relativa per cui le partecipazioni destinate ad essere alienate entro breve tempo, nonostante il superamento dei limiti predetti, vanno classificate come poste dell'attivo circolante. Allo stesso tempo, le partecipazioni che non conferiscono alcun potere di controllo o di condizionamento nella società partecipata, sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie se destinate ad essere detenute per lungo tempo nel patrimonio societario.

Secondo OIC 20 le partecipazioni:

1. in imprese controllate e collegate possono essere valutate secondo il criterio del costo o con *l'equity method*,
2. in imprese controllanti e in altre imprese non controllate e non collegate possono essere valutate unicamente secondo il criterio del costo.

## Casi e rilevazioni contabili

La determinazione del  
costo d'acquisto

La determinazione del costo di acquisto è basata sul seguente algoritmo:

Costo d'acquisto = (Numero azione x Prezzo unitario)

Al valore così determinato, in conformità con i principi contabili occorrerà aggiungere i

costi accessori quali: commissioni, spese notarili, ecc.

Determinato il costo d'acquisto e considerando che le operazioni sono effettuate a mezzo banca procederemo alla rilevazione.

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Altre Imprese	A - B. III 1.d)	43.800,00	
Banca C/C	A - C IV 1)		43.800,00
Acquisto di n. 10.000 az. Benetton a Euro 4,38			

Acquisto di  
partecipazioni in società

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese Collegate	A - B. III 1.b)	100.000,00	
BANCA C/C	A - C IV 1)		25.000,00
Debiti Verso Imprese Collegate	P - D 10)		75.000,00
sottoscrizione di Euro 100.000 di capitale sociale di cui versati i decimi legali			

Conferimento di  
Partecipazioni in società  
collegate

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese Collegate	A - B. III 1.b)	100.000,00	
Partecipazioni	A - B III 1.d)		70.000,00
Plusvalenze da conferimento	CE - C 15)		30.000,00
Ricevimento partecipazione conferita da socio X avente valore di libro di Euro 70.000,00 al valore di € 100.000			

Acquisto sul mercato di  
Partecipazioni in società  
controllate

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese controllate	A - B. III 1.a)	102.000,00	
Banca c/c	A - C IV 1)		102.000,00
Acquisto di partecipazioni di società controllate per Euro 100.000 più 2.000 Euro di commissioni			

Conversione di prestito  
obbligazionario in  
partecipazione

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese controllate	A - B. III 1.a)	50.000,00	
Titoli Obbligazionari	A - B III 3)		50.000,00

Conversione titoli obbligazionari convertibili per Euro 50.000

Conversione di credito  
verso collegata in  
partecipazione

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese collegate	A - B. III 1.b)	20.000,00	
Crediti verso imprese collegate	A - B III 2)		20.000,00

Rinuncia e conversione del credito verso collegata di 20.000 Euro in partecipazione

Acquisizione di  
partecipazioni per  
scorporo

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Partecipazioni In Imprese controllate	A - B. III 1.a)	500.000,00	
Società GAMMA c/scorporo	A - B III 2 a)		500.000,00

Ricevute partecipazioni per operazione di scorporo

Incasso dividendi da  
controllate

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Banca c/c	A - C IV 1)	150.000,00	
Dividendi da controllate	CE - C 15)		150.000,00

Incassati di dividendi su partecipazioni in società controllate.

## Caso di partecipazione di controllo e metodo del Patrimonio Netto

Caso di Equity Method

Si supponga di aver acquistato una partecipazione del 60 % in società per Euro 4.000.000 e che a fine esercizio il patrimonio netto della società partecipata risulti Euro 6.000.000. Applicando il metodo del patrimonio netto si otterrà:

Valore della partecipazione =  $(6.000.000 \times 60 \%) = 3.600.000$ , per cui la differenza di 400.000 Euro  $(4.000.000 - 3.600.000)$  verrà appostata come svalutazione su partecipazioni ed iscritta in apposito fondo di svalutazione con la seguente scrittura:

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Svalutazione partecipazione in controllata	CE - D 19 a)	400.000,00	
Fondo svalutazione partecipazioni	A - B III 1 a)		400.000,00

Svalutazione partecipazione con applicazione dell'Equity Method.

La svalutazione andrà a rettificare il valore di bilancio della "Partecipazione in società controllate" con esposizione del valore al netto della svalutazione rettificativa. Se la differenza è imputata ad "Avviamento" si procederà alla rilevazione in contropartita

dello storno del valore della partecipazione e successivamente ammortizzato.

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Avviamento	A - B I 5)	400.000,00	
Partecipazioni in imprese controllate	A - B III 1 a)		400.000,00
Rilevazione del maggior costo della partecipazione come avviamento			

CONTI	BILCEE	DARE	AVERE
Ammortamento Avviamento	CE - B 10 a)	80.000,00	
Fondo ammortamento avviamento	A - B I 5)		80.000,00
Rilevazione dell'ammortamento dell'avviamento			

Matera, 21/08/2011

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2011 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

